



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 05/08/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2004, n. 544

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 25 maggio 2004 tra Regione Puglia ed il Comune di Ostuni ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un insediamento turistico - alberghiero con annesso campo da golf alla c.da "Torre Bianca" da parte delle Ditte "Medica Sud s.r.l." e sig.ra Tatò Ilaria Sabina".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 25 maggio 2004 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di OSTUNI apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°688 del 10.05.2004 per la realizzazione di un insediamento turistico - alberghiero con annesso campo da golf alla c.da "Torre Bianca" da parte delle Ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina", in variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.);

VISTA la deliberazione n° 194 del 24 giugno 2004, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di OSTUNI, con i poteri del Consiglio Comunale, ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma", con allegato schema di convenzione attinente i rapporti tra l'Amm.ne Comunale e le ditte proponenti;

VISTO il D.M. 2/4/68 n. 1444 che prevede all'art. 5 - punto 2 - applicabile al caso di specie l'obbligo inderogabile del reperimento degli standards urbanistici in sede di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, come peraltro prescritto nella delibera G.R. n. 688 del 10.05.2004;

VISTO che con determina n. 214 in data 25 luglio 2003 il Dirigente del Settore Ecologia ha espresso parere favorevole per gli aspetti di compatibilità ambientale con le prescrizioni contenute nella citata determina dirigenziale;

VISTO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata negli Ambiti territoriali estesi di tipo "A", "B" e "C", e pertanto per le opere in progetto è stato rilasciato il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio con delibera G.R. n. 688 del 10.05.2004;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura delle Ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina" dovrà essere fornita, al Comune di OSTUNI, idonea e formale garanzia fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) del Comune di OSTUNI, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero con annesso campo da golf alla c.da "Torre Bianca" da parte delle Ditte "MEDICA SUD s.r.l" e sig.ra TATO' Ilaria Sabina" sottoscritto in data 25 maggio 2004 dalla Regione Puglia e dal Comune di OSTUNI in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera G.R. n. 688 del 10.05.2004, fermo restando i successivi aspetti convenzionali di regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione Comunale di Ostuni e le ditte proponenti da attuarsi nel rispetto delle prescrizioni regionali richiamate nella stessa deliberazione G.R. n. 688/2004.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 26 luglio 2004

Fitto
